

FILIPPO MAISTO

professore ordinario dell'Università della Calabria

avvocato del Foro di Napoli

Giudizio di meritevolezza e sindacato di ragionevolezza. Il caso dei contratti derivati.

SOMMARIO: 1. L'assunzione della meritevolezza degli interessi a requisito di tutti i contratti (tipici e atipici). – 2. Le inferenze decisorie del sindacato di ragionevolezza concernente le utilità pianificate dal contratto. – 3. I ragionamenti applicativi concepibili con una teoria della "osmosi" tra la categoria codicistica della meritevolezza e il costrutto di matrice costituzionalistica della ragionevolezza. – 4. Analisi delle tecniche ordinatorie (auspicabilmente) impiegabili nelle controversie suscitate dai c.dd. contratti derivati.

1. In senso generico, il sintagma «meritevolezza di tutela degli interessi» esprime la volontà sovrana di consentire la realizzazione di determinate utilità anche attraverso l'uso della forza (*i.e.* la costrizione dei soggetti controinteressati). Così, la formula assume il medesimo valore descrittivo di altre, in uso nella teoria generale del diritto, come «giustiziabilità di determinate pretese», «equità di un certo assetto d'interessi», etc. Un simile valore semantico è utile nelle ricostruzioni sistematiche, ma alquanto privo di portata decisoria.

In un'accezione maggiormente operativa, è corretto considerare la meritevolezza, al pari della liceità, tra gli attributi del contratto, la mancanza dei quali è in grado di comportare una decisione di nullità e i consequenziali provvedimenti preposti a escludere o rimuovere gli spostamenti patrimoniali convenuti. Dette qualifiche, evidentemente, non designano singole datità autonome; piuttosto, esse costituiscono caratterizzazioni particolari delle componenti,

nelle quali, secondo la nomenclatura scientifica, è tradizionalmente scomposto l'autoregolamento. Per questa ragione, la legge predispone un giudizio di liceità della causa (arg. ex art. 1343 c.c.), dei motivi (arg. ex art. 1344 c.c.), dell'oggetto (arg. ex art. 1346 c.c.) e della condizione (arg. ex art. 1354 c.c.). Cionondimeno, risalta anche la scelta del legislatore di concepire un giudizio d'illiceità del contratto in quanto tale (arg. ex art. 1418 c.c.) e di riferire la meritevolezza agli interessi (arg. ex art. 1322, comma 2, c.c.). In vero, non sembra che da simili discrasie si debbano individuare delle ulteriori componenti del contratto. Esse, infatti, sembrano destinate a prevenire i dubbi derivanti dalle incertezze sull'attinenza della causa agli interessi delle parti e sulla distinzione tra oggetto e contenuto. Superate queste incertezze, risulta affatto logico identificare l'illiceità del contratto in una caratterizzazione del suo contenuto o della sua causa e, parallelamente, risolvere la meritevolezza degli interessi nella meritevolezza della causa¹.

Secondo la definizione scientifica ripresa dal codice l'illiceità consiste nella contrarietà a norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume (arg. ex art. 1343 c.c.)². Queste nozioni specifiche servono a incanalare il sindacato giudiziale, imponendo al giudice di richiamare nella motivazione una disposizione di legge, un principio o una clausola generale di rinvio alla morale, preordinati al raggiungimento di un ben definito obiettivo di politica del diritto.

¹ *Contra*, F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 63, ritiene che il requisito della meritevolezza attenga al «regolamento» mentre il giudizio di illiceità individui una connotazione della «causa». In vero, una simile rappresentazione sembra più il portato di una «precomprensione» che dell'effettivo tenore letterale dell'art. 1322, comma 2, c.c. Ad ogni modo, secondo una metodologia argomentativa assiologico-teleologica, fa d'uopo rimarcare che il riferimento della meritevolezza alla causa – come si vedrà – permette di sviluppare dei ragionamenti applicativi affatto conformi alla gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento.

² Su tali categorie ordinanti, diffusamente: C. DONISI, *Ricerche di diritto civile*, Napoli, 1986, p. 163 ss.; L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1993, *passim*.

Di là dai presupposti tecnici del ragionamento applicativo, nella sostanza rileva l'incompatibilità degli impegni e delle tutele disposti dalle parti con un interesse superindividuale, che le istituzioni sovrane dimostrano di perseguire attraverso l'emanazione di disposizioni regolamentari, di principi o clausole generali di rinvio all'etica comune. Si delinea, così, un impianto valutativo, nel quale la sanzione della nullità è preordinata ad impedire che l'attuazione (e conservazione) delle prestazioni, degli spostamenti patrimoniali o delle altre utilità volute dalle parti determini il sacrificio di un bene per la collettività.

La metafora della meritevolezza di tutela, in sé, non esprime altro che la rappresentazione dell'insufficienza del mero consenso per determinare una valutazione positiva della vincolatività delle utilità e delle restrizioni personali e/o patrimoniali programmate dalle parti³. Dal punto di vista sistematico, un simile assunto serve in contrapposizione al dogma dell'autoreferenzialità del consenso, il quale risulta espresso dagli aforismi tradizionali «*solus consensus obligat*» e «*qui dit contractuel dit juste*». Dovendosi giustificare la scelta dell'ordinamento di riservare la tutela dell'apparato coercitivo soltanto a autoregolamenti selezionati, il sindacato di meritevolezza finisce per consistere nell'accertamento della conformità dei "prescelti" ad un interesse generale. Tecnicamente, una volta assunta l'immeritevolezza degli interessi a vizio della causa, la predisposizione di un simile giudizio a motivare la statuizione della nullità del contratto (potenzialmente qualsiasi contratto) diviene riconducibile alla manifestazione di sovranità del secondo comma dell'art. 1418 c.c. In questo senso, si delinea un apparato valutativo, il quale costituisce uno sviluppo "in positivo" del giudizio di liceità⁴:

³ In quest'ordine d'idee, F. GAZZONI, *o.c.*, p. 69, sottolinea la contiguità tra la meritevolezza e la verifica dell'esistenza di una «sicura volontà di vincolarsi secondo regole non esclusivamente morali e sociali».

in astratto, il rilievo dell'attitudine dell'autoregolamento a soddisfare un'utilità sociale è reputato sempre essenziale, là dove si presenti il dilemma della sua vincolatività/nullità. Di là dall'evidente impatto ideologico, tuttavia, non è facile stabilire quali decisioni pratiche sia effettivamente in grado di motivare la volontà sovrana d'imporre il requisito della meritevolezza. Occorre rimarcare che in una visione assiologico-teleologica talune utilità sociali sono addirittura connaturate all'essenza del contratto, la quale risulta quanto meno in grado di realizzare l'obiettivo di politica economico-sociale della massimizzazione degli interessi individuali in base al dato di esperienza che ciascun individuo è il miglior giudice dei propri interessi⁵. È degna di nota, poi, l'acquisizione comune della *bargain theory*, secondo la quale tutti i contratti di scambio sono, aprioristicamente, capaci di realizzare la produzione di utilità

⁴ Fondamentale è l'insegnamento di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 348; IDEM, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 213. Approfonditi sviluppi in S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale*, in AA.VV., *Fonti, metodo e interpretazione* a cura di G. Perlingieri e M. D'Ambrosio, Napoli, 2017, p. 391 ss. Una contrapposta impostazione, invece, sostiene l'assorbimento (con conseguente esautoramento) del giudizio di meritevolezza in quello di liceità (così: G.B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 81 ss. e spec. p. 91 s., il quale reputa che una diversa interpretazione – consistente nell'estendere il sindacato di meritevolezza alla verifica «dell'utilità o rilevanza sociale» – «non è più accettabile nel sistema attuale, retto da una Carta costituzionale ispirata alle idee della liberal e social democrazia»; più di recente, A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 799 ss.).

⁵ In questo senso, merita di essere ricordata la lucida lezione di G. OSTI, *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 478. Egli ricorda che la Scuola economica liberale «riteneva che il maggior benessere collettivo dovesse attendersi dalla libera concorrenza delle iniziative individuali». Da questa considerazione è desunta la rappresentazione che «in un sistema positivo ispirato, qual'era quello del nostro Codice del 1865, ai canoni di quella scuola, l'autonomia della privata volontà nel campo dei contratti era tutelata in tanto in quanto era considerata come il miglior modo di realizzazione dell'interesse economico della collettività: e quindi fondamento dell'efficacia del contratto era pur sempre l'interesse sociale, e l'autonomia della volontà privata era riconosciuta e protetta perché ritenuta socialmente utile».

marginali nell'allocazione dei beni (c.d. ottimo paretiano)⁶. Alla luce di simili premesse ideologiche, finendo il giudizio di meritevolezza col risultare sempre positivo, esso rischierebbe, in concreto, di non apparire in alcun caso capace di comportare la decisione della non vincolatività del programma di azioni e tutele convenuto dalle parti.

Il ricorso all'apparato decisorio della meritevolezza, oltre ad essere connotato, in concreto, da una scarsa effettività, è diffusamente reputato soggetto anche ad una limitazione, in astratto, della sua sfera applicativa. La lettera dell'art. 1322, comma 2, c.c., là dove si ritenga corretto dedurre la statuizione della nullità dal disposto del primo comma dell'art. 1418 c.c. in base al rilievo della sua natura di «norma imperativa», indurrebbe a circoscrivere (aprioristicamente) la portata decisoria del giudizio d'immeritevolezza al solo campo dei contratti «atipici»⁷. La rimozione di quest'ostacolo pregiudiziale all'impiego pratico della tecnica ordinatoria della meritevolezza è comunque prospettata dalle teorie, le quali combinano la connotazione "oggettivistica" del contratto con l'artificio dell'identificazione tra causa e tipo contrattuale. In questa prospettiva, si reputa che la presenza di un

⁶ Emblematici i rilievi di R. SACCO, *Contratto, autonomia, mercato*, in R. Sacco e G. De Nova, *Il contratto*, *, in *Tratt. dir. civ.* a cura di R. Sacco, Torino, 2004 (3^a ed.), p. 17. In particolare, l'illustre a. nota che: «Là dove interviene lo scambio consensuale, l'autonomia si fa garante di un risultato prezioso. Ognuno dei due contraenti accede allo scambio perché per lui la prestazione che riceve ha un valore maggiore alla prestazione che esegue». Il suesposto ordine d'idee rappresenta l'essenza della «*bargain theory*». Un simile costrutto è comunemente fatto risalire al pensiero di O.W. HOLMES, *The common law*, Boston, 1881, p. 230.

⁷ Cfr. F. GAZZONI, *o.c.*, p. 52 ss., spec. p. 64 e p. 94, il quale – in un'ottica di rigorosa distinzione tra causa e tipo – conclude che «l'art. 1322, comma 2, c.c. può avere un senso del tutto peculiare se si ricollega la norma alla teoria della tipicità sociale: il giudizio di meritevolezza significherebbe allora giudizio circa la congruità dello schema atipico privato ("individuale") con un qualsivoglia schema tipico ("sociale")». Per la riproposizione, di recente, della delimitazione della valenza della meritevolezza al campo dei contratti atipici, v. R. FORNASARI, *Il giudizio di meritevolezza dei prodotti finanziari my way, ovvero la valutazione della razionalità dello scambio*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 1281 s.

interesse generale potrebbe essere presunta soltanto con riguardo ai contratti legalmente tipici. Diversamente, per i contratti legalmente atipici essa dovrebbe essere specificamente comprovata (arg. *ex art.* 1322, comma 2, c.c.), dimostrando la loro aderenza ad un tipo “sociale” (*i.e.* l’ampiezza della loro diffusione pratica)⁸. Con tali premesse, rilevando l’immeritevolezza, si giustificerebbe la decisione della nullità di tutti gli accordi stipulati per capriccio e vanità o contrari ad una logica produttivistica (o, più in generale, efficientistica). In questo modo, però, coincidendo l’esito del sindacato di meritevolezza con quello di esistenza della causa, la decisione della nullità si riporterebbe, formalmente, alla manifestazione di sovranità del secondo (e non del primo) comma dell’art. 1418 c.c. Fissate tali premesse esplicative, il suddetto requisito si estenderebbe a tutti i contratti, servendo la previsione normativa dell’art. 1322 c.c. soltanto ad incidere sulla distribuzione dell’onere probatorio tra la parte interessata e quella controinteressata rispetto all’attuazione delle prestazioni e degli spostamenti patrimoniali delineati dalle promesse contrattuali: nel senso che la prima è considerata tenuta a dimostrare la meritevolezza dei contratti legalmente atipici, mentre la seconda è reputata vincolata a dimostrare l’immeritevolezza dei contratti legalmente tipici.

A soluzioni operative di ben maggiore impatto pratico, tuttavia, si perviene, prospettando, coerentemente con l’adozione del metodo ermeneutico assiologico-teleologico, una convergenza tra il tradizionale giudizio di meritevolezza e il più recente sindacato di ragionevolezza costituzionale⁹.

⁸ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. corr. 2^a ed., Napoli, 1994 (rist. anast. Torino, 1950), pp. 192 s. e 390 s.

⁹ Sensibilmente diversa, ma con delle premesse comuni, è la ricostruzione di E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010, p. 200 ss., la quale, pur individuando una contiguità, prospetta la tesi della «non sovrapponibilità tra

2. Il diritto vivente ha, da tempo, acquisito la capacità del concetto evocato dalla parola «ragionevolezza» di fungere da postulato di un teorema decisorio, il quale sia preposto a stabilire l'azionabilità – in senso assoluto o soltanto con riferimento ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore – delle determinazioni precettive delineate da una legge o, più in generale, da una manifestazione di sovranità (c.d. ragionevolezza normativa). Quasi parallelamente, si è consolidata anche l'idea che la qualifica in questione sia in grado di dispiegare un ulteriore impianto valutativo diretto a supportare un giudizio sulla vincolatività di un autoregolamento di fonte contrattuale o sull'azionabilità di prescrizioni personali e/o patrimoniali integrative o sostitutive di quelle concordate dagli interessati (c.d. ragionevolezza contrattuale). L'identità della categoria suggerisce l'esistenza di caratteri costanti del sindacato di ragionevolezza¹⁰. Per questa considerazione, prima di definire i tratti specifici della ragionevolezza contrattuale, è opportuno delineare l'essenza astratta dei processi mentali richiamati dalla categoria generale.

Il termine ragionevolezza ha assunto nell'uso comune un'ampia gamma di significati (*i.e.*: conforme a buon senso; equilibrato; moderato; temperato; *etc.*), i quali sono potenzialmente in grado di informare un'operazione valutativa diretta ad identificare degli assetti d'interessi giuridicamente coercibili¹¹. Ciononostante, la

ragionevolezza e giudizio di meritevolezza». Una ben più radicale divergenza, poi, si riscontra rispetto al pensiero di M. BIANCA, *Alcune riflessioni sul concetto di meritevolezza degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, pp. 800 e 814, la quale ritiene che meritevolezza e ragionevolezza siano «due piani diversi che difficilmente appaiono sovrapponibili e che operano in due fasi diverse dell'esercizio dell'autonomia negoziale».

¹⁰ Per maggiori delucidazioni, sia consentito il rinvio a F. MAISTO, *Ragionevolezza e proporzionalità nella risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche*, di prossima pubblicazione nel volume collettaneo *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo* a cura di G. Perlingieri e A. Fachechi.

formula decisoria acquisita dall'*idem sentire* dei giuristi, soprattutto, sembra rispecchiare l'originaria portata semantica del lemma. La parola ragionevole è composta dal medesimo etimo di razionale (*ratio*)¹² con il suffisso che esprime l'idea di tendenzialità, nel senso di non unidirezionalità. Occorre premettere che la razionalità allude ad un'operazione mentale univoca ("chiusa"). In tale schematismo, confrontandosi un valore positivo (corretto/giusto) ed un valore negativo (sbagliato/ingiusto), è elaborata una scelta in favore del primo. Il concetto di ragionevolezza, invece, appare idoneo a designare un impianto valutativo aperto: soppesando diverse ragioni (*rationes*) positive tra loro contrapposte, è consentito pervenire ad una decisione a favore di quella gerarchicamente prevalente.

La predetta essenza logica evocata dalla categoria in questione è destinata ad assolvere un'esigenza fondamentale dell'attuale esperienza giuridica. Atteggiandosi la gerarchia delle fonti come gerarchia dei valori, è giusto che taluni obiettivi di politica del diritto possano in concreto comportare il sacrificio di utilità sociali contrapposte. Specificamente, nell'ordinamento Italo-comunitario la priorità di un'utilità sociale rispetto ad un'altra concorrente deve essere motivata, desumendola dai patti fondativi della civile convivenza (*in primis*, Costituzione, CEDU, Carta dei diritti fondamentali UE). In questo quadro, la ragionevolezza, graduando i principi contrapposti, è in grado d'individuare le prescrizioni personali e/o patrimoniali preposte a promuovere in concreto

¹¹ Cfr.: G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 20 ss.; S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013, p. 14; E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 23. In particolare, quest'ultimo a. segnala come, in questa gamma di significati, quello di adeguatezza al *common sense* giochi un ruolo determinante nella conformazione degli apparati decisori, i quali sono sviluppati dalla formula della *reasonableness* nell'esperienza di *common law*.

¹² Cfr. G. PERLINGIERI, *o.c.*, p. 46, nota 103.

(entro limiti prestabiliti tra cui, soprattutto, la proporzionalità) l'utilità sociale da considerare preminente¹³.

La maggiore differenza tra ragionevolezza contrattuale e ragionevolezza normativa concerne i valori, i quali sono preposti a motivare il relativo ragionamento applicativo. In particolare, un'analisi del *background* ideologico acquisito dalla legalità costituzionale consente di dimostrare che la formula della ragionevolezza in campo contrattuale tende, di regola, a soddisfare (oltre, naturalmente, al valore supremo della persona umana) il parametro della «solidarietà economico-sociale» ex art. 2 cost., mentre – come è facile constatare – nella valutazione delle manifestazioni di sovranità essa è informata, soprattutto, al canone della «eguaglianza sostanziale» di cui all'art. 3, comma 2, cost. (c.d. giustizia distributiva). Preliminarmente, occorre considerare che l'autonomia contrattuale (*amplius* l'autonomia negoziale) svolge un ruolo strategico nell'ingegneria dei rapporti socio-economici predisposta dalla Costituzione: l'apparato valutativo sotteso a questa

¹³ In prospettiva sistematica, una simile operazione rappresenta una declinazione del più generale procedimento dell'applicazione diretta dei principi (c.d. *Drittwirkung*): il suo tratto caratterizzante rispetto a tecniche decisorie affini è dato dal rilievo che un principio di maggior grado è attuato in uno specifico contesto fattuale col sacrificio (senza eccessi) di un principio di grado inferiore. Alla luce di questa ricostruzione, non appare del tutto condivisibile la tendenza a dissolvere la ragionevolezza nel bilanciamento (cfr. E. GIORGINI, *o.c.*, p. 58 ss., e IDEM, *Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento*, in AA.VV., *Fonti, metodo e interpretazione* a cura di G. Perlingieri e M. D'Ambrosio, cit., p. 81 ss.). Sono, indubbiamente, entrambi giudizi comparativi. Diversamente dal sindacato di ragionevolezza, tuttavia, la tecnica del bilanciamento (in senso stretto) è usata per mediare tra principi contrapposti di egual grado. Un simile ragionamento applicativo, infatti, è congegnato in modo tale da determinare l'azionabilità di statuizioni precettive, le quali in parte attuino e in parte sacrificino (vale a dire contemperino) entrambi i principi contrapposti. Sull'impianto valutativo sviluppato dalla categoria del «bilanciamento tra principi», diffusamente: R. BIN, *Diritti e argomenti: il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, *passim*; G. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno resp.*, 2003, p. 577 ss. In giurisprudenza, esemplare è la pronuncia di Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in *Foro it.*, 2014, I, c. 441, sul c.d. «caso ILVA».

categoria ordinante consente di conciliare il principio dell'eguaglianza formale predicato dalla filosofia politica del liberalismo con la direttiva della giustizia retributiva imposta dalla teoria economica del liberismo¹⁴. Questa rappresentazione si spiega, perché il ragionamento applicativo evocato dal paradigma dell'autonomia contrattuale è preposto a motivare la decisione del riconoscimento ad un soggetto della titolarità di diritti ed obblighi da lui stesso voluti. Da una simile premessa logica s'inferisce il rilievo esplicativo che la diversità dei diritti ed obblighi attribuiti a ciascun individuo non discende necessariamente da una statuizione di legge, ma potrebbe ricondursi alla stessa volontà degli individui. In conclusione, l'autonomia contrattuale assolve la funzione logica di determinare l'armonizzazione tra due concetti altrimenti antinomici: che le tecniche decisorie predisposte dall'ordinamento consentono di attribuire concretamente agli individui diritti e doveri diversi; che tutti gli individui sono eguali di fronte alla legge. In questo quadro assiologico, di regola, l'interesse superindividuale è in grado di conformare (anche profondamente) l'autoregolamento, purché non ne snaturi il compito di strumento della giustizia retributiva. In detti termini, risulta corretto riferire a tale parametro la veste della solidarietà economico-sociale *ex art. 2 cost.*, la quale giustifica la reclamabilità di statuizioni operative preposte a prevenire o rimediare (a) i pregiudizi eccessivi potenzialmente derivanti da una condizione di svantaggio. Diversamente, non si potrebbe, almeno di regola¹⁵, fare riferimento al parametro

¹⁴ Cfr. F. MAISTO, *L'autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale*, Napoli, 2016, p. 118 s.

¹⁵ Il predetto criterio di distinzione tra ragionevolezza normativa e ragionevolezza contrattuale, tuttavia, deve essere "relativizzato". È opportuno, infatti, evitare l'ipostatizzazione dell'assunto che la ragionevolezza contrattuale non sia in grado di determinare soluzioni precettive con finalità di giustizia distributiva. Occorre sottolineare che il principio di sussidiarietà orizzontale permette di estrapolare dalla generale categoria degli «atti di autonomia di diritto civile» la particolare figura dei «contratti fonti del diritto»

dell'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 cost., dal momento che un simile valore è preposto a giustificare delle soluzioni ordinarie con i caratteri della «giustizia distributiva» (i.e. in grado di eliminare radicalmente e *a priori* una condizione di svantaggio, soprattutto, inerente alle divisioni di classi sociali).

Le precedenti considerazioni concernenti i parametri assiologici di riferimento non sono prive di incidenza sulle concrete operazioni decisorie. In estrema sintesi, è opportuno precisare che le soluzioni ordinarie ricavate dalla ragionevolezza contrattuale devono tendere ad escludere le iniquità potenzialmente prodotte dall'autoregolamento al cospetto di una condizione di debolezza di uno dei contraenti (solidarietà economico-sociale). Da questi ragionamenti applicativi, però, non è dato ricavare la giustiziabilità, nel singolo rapporto intersoggettivo, di pretese, le quali servano a riequilibrare i rapporti tra classi sociali svantaggiate e categorie sociali privilegiate (c.d. giustizia distributiva)¹⁶. Funzione di politica

(cfr. F. MAISTO, *L'autonomia contrattuale nel prisma della sussidiarietà orizzontale*, cit., p. 130 ss.). Rispetto a tali atti il sindacato di ragionevolezza assume per definizione, al contempo, una duplice caratterizzazione: contrattuale e normativa. Data questa ricostruzione, un simile sindacato sarebbe in concreto in grado di comportare la giustiziabilità (anche) di pretese con funzione di riequilibrio di condizioni di svantaggio sociale. Così, ad esempio, l'interpretazione o l'integrazione secondo ragionevolezza di un contratto collettivo di lavoro sarebbero idonee a imporre prescrizioni personali e/o patrimoniali preordinate a consentire alle donne condizioni di accesso al lavoro pari a quelle degli uomini. La peculiarità del sindacato di ragionevolezza nella valutazione della contrattazione collettiva è, correttamente, sottolineata anche da E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, cit., p. 163 ss.

¹⁶ Una diversa ricostruzione configurerebbe un ricorso al metodo de «l'uso alternativo del diritto» [cfr.: P. BARCELLONA (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, I e II, Bari, 1973, *passim*; M. COSSUTTA, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell'interpretazione giuridica: a partire dall'uso alternativo del diritto*, Trieste, s.d., *passim*]. L'impostazione del testo, piuttosto, sembra ricevere conferma dall'analisi di Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 992. Tale pronuncia, infatti, rappresenta l'esplicazione, nel diritto vivente, più cristallina di ricorso all'impianto valutativo della ragionevolezza contrattuale. La controversia riguardava l'inserimento nel documento contrattuale di una locazione di una clausola, la quale statuiva il divieto per il locatario di ospitare altre persone nell'appartamento. Impiegando la tecnica argomentativa della ragionevolezza, i giudici

del diritto quest'ultima che, invece, è perseguibile dall'apparato decisorio sotteso alla ragionevolezza normativa.

Un'altra distinzione tra ragionevolezza normativa e ragionevolezza contrattuale concerne non tanto lo svolgimento interno del giudizio, quanto il coordinamento sistematico con altri impianti valutativi affini. Dall'analisi del diritto vivente emerge, alquanto evidente, il dato che questo apparato decisorio tende a sovrapporsi ai ragionamenti applicativi, i quali si sviluppano dalle formule-motive della «nullità per illiceità o immeritevolezza», dell'«interpretazione secondo buona fede»¹⁷ e dell'«integrazione secondo buona fede»¹⁸. Una simile pratica giudiziaria è suscettibile di

hanno deciso l'azionabilità di statuizioni ordinatorie (nullità parziale) in grado di giustificare dei provvedimenti implicanti un diritto del locatario ad ospitare terzi. Un simile assetto d'interessi ha una duplice caratteristica: da un lato, determina la prevalenza (oltre che dell'obiettivo di promozione della personalità umana, anche) del parametro della solidarietà sociale ex art. 2 cost. rispetto all'esigenza proprietaria di conservazione dell'integrità del bene; dall'altro, non assolve una funzione di perequazione sociale, visto che l'interesse ad una piena vita di relazione è reputato meritevole indipendentemente da qualsiasi considerazione delle condizioni economico-sociali del locatario.

¹⁷ Non deve essere taciuta, tuttavia, l'emergenza nella dottrina civil-costituzionalistica anche di ricostruzioni più articolate. Emblematica è la posizione di M. PENNASILICO, *Buona fede e ragionevolezza nell'interpretazione dei contratti*, in AA.VV., *Fonti, metodo e interpretazione* a cura di G. Perlingieri e M. D'Ambrosio, cit., p. 255 ss., il quale, pur predicando una sinergia, ritiene che interpretazione secondo buona fede e interpretazione secondo ragionevolezza siano operazioni distinte.

¹⁸ Si mostra favorevole a una «simbiosi» tra buona fede e ragionevolezza A. SPADAFORA, *La regola contrattuale tra autonomia privata e canone di buona fede. Prospettive di diritto europeo dei contratti e di diritto interno*, Torino, 2007, p. 32 ss. Questa identificazione presuppone, ovviamente, l'esplicazione del parametro della buona fede intesa in senso oggettivo, piuttosto che in senso soggettivo (vale a dire come conformità alle aspettative delle parti). Circa l'attinenza della buona fede in senso oggettivo all'adeguatezza degli atti di cooperazione intersoggettiva vincolanti rispetto ai principi apicali dell'ordinamento italo-comunitario, e, in special modo, al dovere costituzionale di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost., ex multis: U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ.* Cicu e Messineo, XVI, 1, Milano, 1974, p. 2 ss.; A.M. DEL FANTE, *Buona fede prenegoziale e principio costituzionale di solidarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 122 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Buona fede nel diritto civile*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 169 s.; G. GRISI, *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Milano, 1999, p. 150 ss.; F.D. BUSNELLI, *Note in tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 554; F. PROSPERI, *La buona fede tra*

apprezzamento, purché sia orientata in senso conforme alla gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento. Bisogna escludere, innanzitutto, che questa rappresentazione serva per identificare il contenuto della ragionevolezza contrattuale, altrimenti si incorrerebbe in un'inammissibile operazione ermeneutica di interpretazione della Costituzione alla luce del codice civile. Premesso un tale rilievo, bisogna confermare che i ragionamenti applicativi in questione sono esplicazione del valore della solidarietà economico-sociale di cui all'art. 2 cost. In secondo luogo, occorre precisare che questi procedimenti argomentativi, in prospettiva sistematica, non configurano un'applicazione del principio di ragionevolezza mediata dalle clausole generali del codice civile, ma, all'opposto, assumono la fisionomia dell'adeguamento delle clausole generali del codice civile al principio di ragionevolezza (e in generale ai principi costituzionali). Siffatta ricostruzione si spiega con le seguenti considerazioni: da un lato, i principi costituzionali non necessitano di clausole generali di matrice legislativa per il riconoscimento della loro valenza decisoria, in quanto è ammesso anche il ricorso al procedimento argomentativo dell'applicazione diretta (*Drittwirkung*); dall'altro, l'adeguamento delle tradizionali clausole generali consacrate dal codice civile alla legalità costituzionale ed europea è auspicabile, poiché bisogna evitare che esse possano essere impiegate per motivare determinazioni precettive preposte a realizzare valori espressi da ideologie politiche sovversive dell'ordinamento vigente (c.d. uso alternativo del diritto).

Acquisite le predette distinzioni, è corretto riconoscere al giudizio di ragionevolezza contrattuale dei significativi tratti in

regole di condotta e regole di validità nella tutela del contraente debole, in AA.VV., *Studi in memoria di V.E. Cantelmo* a cura di R. Favale e B. Marucci, II, Napoli, 2003, p. 575. In giurisprudenza, degna di esser segnalata è, soprattutto, Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, in *Corr. giur.*, 1994, p. 566 ss.

comune col paradigma della ragionevolezza normativa¹⁹. In particolare, si delinea un impianto valutativo in grado di determinare la giustiziabilità di pretese individuali, le quali consentano di far prevalere nel caso concreto il valore della solidarietà economico-sociale rispetto ad interessi (non assolutamente riprovevoli o indifferenti, ma) altrimenti affatto meritevoli contrapposti. Una simile caratterizzazione emerge alquanto chiaramente dall'analisi della decisione, la quale è più comunemente considerata come esplicazione della ragionevolezza contrattuale²⁰. In quel caso, infatti, la ragionevolezza contrattuale, combinata alla clausola generale della «nullità per illiceità», è servita per motivare l'azionabilità di prescrizioni personali e/o patrimoniali idonee a favorire il valore della solidarietà economico-sociale rispetto all'interesse altrimenti meritevole del proprietario/locatore ad assicurare l'integrità del bene. In sintesi, riceve conferma l'assunto che l'idoneità a far prevalere (entro certi limiti, tra cui la proporzionalità) un'entità positiva rispetto ad un'altra entità pure altrimenti positiva costituisce la cifra astratta (il minimo comune denominatore) della ragionevolezza, sia normativa che contrattuale.

3. In senso metaforico, la clausola generale della «meritevolezza di tutela degli interessi» è quella che meglio si presta a tradurre le concatenazioni mentali delineate dal sindacato di «ragionevolezza delle utilità convenute», là dove sia opportuno motivare la statuizione della nullità del contratto (per vizio della causa *ex art.* 1418, comma 2, c.c.). Secondo la logica operativa della ragionevolezza, infatti, una simile decisione si determina, là dove si verifichi che l'autoregolamento comporta il sacrificio di valori

¹⁹ *Contra*, S. TROIANO, *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Padova, 2005, p. 44 ss., spec. p. 46.

²⁰ Il riferimento è a Cass., 19 giugno 2009, n. 14343, cit., su cui v., *retro*, nota 16.

superiori agli obiettivi di politica del diritto che è comunque in grado di favorire. Specularmente, è reputato corretto decidere la vincolatività di un programma di azioni connotato dall'attitudine a pregiudicare taluni beni superindividuali, se esso sia necessario o (comunque) opportuno per la realizzazione di una prevalente utilità sociale. È evidente che un simile ragionamento applicativo è focalizzato sull'accertamento della capacità dell'autoregolamento di favorire un'utilità sociale, il quale è il nucleo comunemente assegnato al giudizio di meritevolezza. D'altra parte, è facile dimostrare che in un quadro ideologico implicante il riconoscimento dell'intrinseca funzione sociale del contratto²¹, non rileva tanto accertare la convergenza dell'autoregolamento con singole utilità, ma la comparazione tra tutte le utilità coinvolte (in positivo e in negativo) dal programma di azioni complessivamente concordato²². Dati questi caratteri comuni alle due figure e l'evoluzione del sistema di valori fondante l'ordinamento, si presentano – secondo la gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento – gli estremi per la conformazione della clausola generale della meritevolezza di tutela degli interessi, recepita nel codice, al sindacato di ragionevolezza delle utilità coinvolte dall'autoregolamento, di matrice costituzionalistica.

Con una simile acquisizione, il requisito della meritevolezza assume i connotati di un'utilità sociale (non comune, ma) in grado di prevalere rispetto ad altre utilità sociali in concreto contrapposte. Si delinea, pertanto, una diversa valutazione di due casi: quando l'autoregolamento non pregiudica alcun interesse generale; ovvero,

²¹ Per una prospettiva di più ampio respiro metodologico, è utile richiamare la riflessione di P. PERLINGIERI, *«Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale*, cit., p. 215, il quale prospetta una rimodulazione del giudizio di meritevolezza, assumendo il concetto che «ciascun contratto si caratterizza per una propria “conclamata funzione sociale”».

²² V., *retro*, § 2.

quando il programma di azioni e tutele concordato rischia di compromettere qualche utilità collettiva. Soltanto nel primo caso appare corretto reputare che la meritevolezza sia connaturata all'atto di autonomia, considerandone la naturale capacità di massimizzare le utilità individuali e di razionalizzare la distribuzione delle risorse disponibili. Si spiega, così, l'apparente paradosso, per il quale la meritevolezza costituisce un requisito di tutti i contratti, ma assume valenza decisoria soltanto rispetto ai contratti connotati da un'elevata potenzialità di promozione di rilevanti obiettivi di politica sociale ed economica. A queste condizioni, il ruolo (non semplicemente descrittivo, ma realmente) operativo dell'apparato decisorio della meritevolezza risulterebbe, essenzialmente, predisponendolo ad adeguare talune decisioni inique altrimenti scaturenti dai ragionamenti applicativi informati al solo giudizio d'illiceità²³. In particolare, risulterebbe corretta la decisione della vincolatività di un autoregolamento pur comportante il sacrificio di

²³ Su questa linea teorica, la valenza della meritevolezza è esattamente rovesciata rispetto alla ricostruzione tradizionale: secondo il senso comune, per la vincolatività di alcune specie di contratti (*i.e.* i contratti atipici) non è sufficiente la liceità, ma occorre anche la meritevolezza (cfr. R. FORNASARI, *o.c.*, p. 1282); nell'apparato decisorio qui delineato, invece, per la nullità di alcune specie di contratti (*i.e.* i contratti potenzialmente in grado di promuovere una prevalente finalità socio-economica) non è determinante la semplice illiceità, ma è richiesta anche l'immeritevolezza. Alla luce di tali considerazioni, un simile ordine di valutazioni non rappresenta affatto espressione di un'ideologia dirigistica/statalistica (critiche in questo senso, invece, sono sollevate da A. CATAUDELLA, *L'uso abusivo dei principi*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 756 s.). Piuttosto, esso, ampliando i campi di vincolatività degli autoregolamenti in considerazione dell'utilità sociale realizzata, costituisce un'esplicazione della concezione della gerarchia delle fonti dell'ordinamento come gerarchia dei valori (sulla quale v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 192 ss., spec. 194, e IDEM, *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 195). In proposito, è utile osservare che anche M. BIANCA, *o.c.*, p. 804, pur muovendosi in una prospettiva diametralmente opposta (*i.e.* rigorosamente "antifunzionalistica"), rileva che «il diritto effettivo mostra [...] che la nozione di meritevolezza non viene più evocata per sanzionare l'illiceità o l'abusività del contratto, ma per ampliare gli spazi di operatività dell'autonomia privata».

un interesse sociale concretamente recessivo, là dove fosse comprovata la sua reale attitudine a favorire una prevalente utilità socio-economica²⁴. Ad es., la formula della meritevolezza potrebbe supportare la statuizione dell'impegnatività di un accordo tra le imprese, il quale abbia le seguenti caratteristiche funzionali: da un lato, favorisca le parti nella competizione con i concorrenti; dall'altro, si traduca in vantaggi economici per i consumatori, piuttosto che in rendite di posizione per le imprese²⁵.

4. Nell'esperienza giuridica un importante riscontro dei costrutti ermeneutici qui proposti si rinviene, soprattutto, nella giurisprudenza, la quale ha deciso le controversie suscitate dai c.dd. contratti derivati.

La locuzione «contratti derivati» designa, approssimativamente, particolari accordi caratterizzati dalla pianificazione di un'attribuzione pecuniaria, l'entità della quale è commisurata al valore futuro (da cui il termine «*futures*») di beni ordinariamente scambiati nei mercati finanziari (soprattutto, titoli e valute) o della variazione di indici presi in considerazione dagli operatori di tali

²⁴ Un simile ordine di valutazioni trova riscontro anche nel ruolo, il quale è assegnato al requisito della meritevolezza di tutela degli interessi dall'art. 2645-ter nell'apparato decisorio preordinato a stabilire la trascrivibilità con conseguente opponibilità (ma, surrettiziamente, la stessa validità) degli atti di destinazione (tipici e atipici). È facile osservare che tali atti sono intrinsecamente contrari agli obiettivi del produttivismo e, più in generale, dell'efficientismo economico (nonché, indirettamente, al principio di ordine pubblico economico della implementazione dei traffici giuridici). Alla luce di una simile premessa, sul piano dell'ideologia politica, la statuizione della loro opponibilità riceve una degna giustificazione, soltanto identificando il parametro della meritevolezza con l'attitudine a promuovere un'utilità sociale prevalente rispetto ai beni sacrificati secondo la gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento.

²⁵ V. F. MAISTO, *Collegamento tra contratti*, in *Corti salernitane*, 2017, p. 429, dove si fanno rilievi simili con riguardo al complessivo accordo, configurante una pluralità di contratti collegati, sottoposto alla cognizione di Cass., 11 settembre 2014, n. 19161, in *Foro it.*, 2014, I, c. 3459, con nota di G. LENER, *La «vendita» di hardware e software tra unità e pluralità di contratti*.

piazze di scambio²⁶. La prestazione “caratteristica”, pertanto, è idonea ad assolvere, principalmente, una funzione di remunerazione del risparmio, di neutralizzazione di un rischio finanziario o di previdenza complementare²⁷. Questa utilità assume la veste di «causa dell’attribuzione»²⁸, la quale è soltanto una componente dell’entità più complessa designata dalla categoria della «causa del contratto»²⁹. Una simile qualifica, piuttosto, si concretizza, normalmente, nel sinallagma tra le prestazioni dell’intermediario e del cliente. Questa ricostruzione consente di spiegare l’apparente aporia, secondo la quale i contratti derivati si reputino provvisti di una causa in senso tecnico (*i.e.* la corrispettività)³⁰ anche se non siano effettivamente in grado di procurare al cliente le utilità di cui sopra³¹.

²⁶ Per definizioni più analitiche, v.: U. PATRONI GRIFFI, *I contratti derivati: nozione, tipologia e peculiarità del contenzioso*, in *Riv. dir. banc.*, dirittobancario.it, 23, 2012; M. BARCELLONA, *I derivati e la causa negoziale. I. L’“azzardo” oltre la scommessa: i derivati speculativi, l’eccezione di gioco e il vaglio del giudizio di meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 576 ss..

²⁷ In termini simili, M. BARCELLONA, *o.c.*, p. 580, discorre di «funzione di copertura (*hedging*)» e di «funzione speculativa (*trading*)».

²⁸ Diversa è la tecnica qualificatoria richiamata da G. CAPALDO, *Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di swap*, Milano, 1999, p. 125, la quale ascrive tali utilità al paradigma valutativo dei meri «motivi» del contratto.

²⁹ La distinzione dalla nozione di «causa dell’attribuzione» è un portato dell’oggettivizzazione della «nozione di causa del contratto» (v. M. GIORGIANNI, *Causa*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 564 ss.), la quale – in contrapposizione alle teorie “soggettive” focalizzate sulle utilità individuali considerate “atomisticamente” – ha assunto la fisionomia della «sintesi degli effetti essenziali» (S. PUGLIATTI, *Nuovi aspetti del problema della causa dei negozi giuridici*, in *Diritto civile*, Milano, 1951, p. 83), della «sintesi degli elementi essenziali» (E. BETTI, *o.c.*, p. 180 s.), della «minima unità effettuale» (R. CICALA, *L’adempimento indiretto del debito altrui*, Napoli, 1968, p. 43 ss.), dell’«operazione economica» (A. D’ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Torino, 1992; E. GABRIELLI, *Il contratto e l’operazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 93 ss.). Essa non ha valenza meramente descrittiva, ma informa importanti ragionamenti applicativi (oltre a quelli qui prospettati), soprattutto, preordinati all’individuazione delle pretese azionabili in considerazione delle promesse (contrattuali o unilaterali) di prestazioni c.dd. “isolate” (cfr. F. MAISTO, *Promesse unilaterali*, in *Tratt. dir. civ. CNN P. Perlingieri*, IV, 42, 2014, pp. 25 ss. e 27 ss.).

³⁰ Cfr. F. CAPUTO NASSETTI, *I contratti derivati finanziari*, Milano, 2011, pp. 77 ss.

³¹ Diversamente, M. BARCELLONA, *o.c.*, p. 585 s., ritiene che simili utilità siano (non semplicemente inerenti, ma addirittura) immanenti alla causa dei derivati.

Con riguardo agli strumenti finanziari, l'argomento della meritevolezza si presterebbe a giustificare la decisione dell'azionabilità delle pretese fondate su un contratto, il quale dimostri la seguente ambivalenza: per un verso, comporti un serio rischio di perdita del capitale da investimento o del risparmio; per altro verso, sia effettivamente idoneo a mobilitare la ricchezza in investimenti razionali, in modo da implementare valori superiori quali l'efficienza delle imprese (soprattutto, transnazionali), la stabilità della finanza pubblica e la sicurezza sociale. Specularmente, sarebbe corretto reputare che, mancando in concreto una simile caratterizzazione, il contratto risulti, all'opposto, immeritevole con conseguenziale statuizione della nullità³².

La precedente analisi conferma l'opportunità di concepire la distinzione tra il vizio della mancanza assoluta di causa³³ e quello dell'immeritevolezza declinato come mancanza di una causa

³² Emblematico è il prodotto finanziario denominato *My Way, 4You o For You*, su cui v. Cass., 15 febbraio 2016, n. 2900, e Cass., 10 novembre 2015, n. 2900, in *Società*, 2016, p. 721 ss., con nota critica di M. COSTANZA, *For you for nothing o immeritevolezza*. Per una doviziosa analisi di questo derivato e della giurisprudenza in materia, v. R. FORNASARI, *o.c.*, pp. 1292 ss. e 1295 ss. Interessante è anche la pronuncia di App. Napoli, 10 marzo 2013, n. 1053, in *Foro nap.*, 2015, p. 513, con nota di S. POLIDORI, *Investimento ad alto rischio e tutela del cliente: nullità per immeritevolezza dell'operazione*. In particolare, l'autore della nota, correttamente, sottolinea, nel caso di specie, la sconnessione dell'ingegneria finanziaria complessivamente pianificata nei contratti collegati stipulati tra investitore e intermediario rispetto ad un'utilità a favore del primo, la quale sia effettivamente in grado di giustificare il potenziale rischio di perdita del capitale in un'ottica di promozione e tutela del risparmio ex art. 47 cost. Altre significative pronunce, poi, hanno riguardato lo schema contrattuale dell'*interest rate swap* (v.: App. Milano, 18 settembre 2013, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 295 ss., con nota di R. DI RAIMO, *Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e che tanto basta?*; Trib. Monza, 17 luglio 2012, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 321 ss., con nota di M. SEMERARO, *La giurisprudenza sugli interest rate swap: speculazione, copertura, mancanza di causa?*).

³³ Merita di essere richiamata la riflessione di R. DI RAIMO, *o.c.*, p. 319, il quale sottolinea che l'apparato decisorio della mancanza assoluta di causa condurrebbe ad una statuizione indiscriminata della validità di tutti i contratti di *interest rate swap* (e, come sembra di capire, anche degli altri contratti derivati a prestazioni corrispettive), considerando che in questi accordi «la causa c'è ed è pure lecita».

adeguata³⁴. In questo modo, dell'art. 1418, comma 2, c.c. si delinea un impianto valutativo, secondo il quale la decisione della nullità si applica "selettivamente" (*i.e.* non indiscriminatamente) anche a contratti derivati con prestazioni corrispettive, di modo che occorre distinguere caso per caso³⁵. In una prospettiva ermeneutica assiologico-teleologica, una simile soluzione è degna di essere apprezzata in considerazione dei suoi riflessi sul piano generale della politica del diritto, in quanto (non inibisce, ma) consente uno sviluppo dei mercati finanziari in sintonia con le effettive esigenze dell'economia reale, della finanza pubblica e della società civile.

³⁴ A beneficio dei fautori del formalismo giuridico, è bene sottolineare che un simile costruito ermeneutico è affatto compatibile con il tenore letterale del secondo comma dell'art. 1418 c.c.

³⁵ La formula-motiva dell'immeritevolezza, così concepita (*i.e.* in modo da circoscrivere la decisione della nullità ad accordi connotati da un'iniquità particolarmente acuta), risulta anche adeguata rispetto all'esigenza di graduare i rimedi a protezione degli interessi potenzialmente lesi dai contratti derivati, la quale è evidenziata da S. PAGLIANTINI, *I derivati tra meritevolezza dell'interesse ed effettività della tutela: Quid noctis?* in *Pers. Merv.*, 2015, p. 26 ss. Egli, tuttavia, sembra non apprezzare (o comunque dimostra un certo scetticismo verso) il risvolto metodologico che «la qualificazione negativa del derivato, a motivo di una sua contrarietà manifesta all'art. 1322, c. 2, rimarrà comunque una vicenda attuabile soltanto col medio necessario di un "giudizio ... necessariamente ... singolare"» (cfr. pp. 32 e 36).